



COMUNE DI  
**CASTELLO D'ARGILE**

PROVINCIA DI BOLOGNA

*Ufficio del Segretario Comunale*

Piazza A. Gadani, 2 – 40050 Castello d'Argile (BO) - Tel: 051/6868811 – Fax: 051/6868810

[www.comune.castello-d-argile.bo.it](http://www.comune.castello-d-argile.bo.it) pec: [comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it) e-mail: [v.errico@renogalliera.it](mailto:v.errico@renogalliera.it)

Prot. n. 2017/0004530

Del 11/05/2017

Ai Titolari di Posizione Organizzativa  
LL.SS.

**Oggetto : Affidamento e gestione dei servizi legali. Criticità rilevate dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia – Romagna della Corte dei Conti. Nota 2/2017.**

Segnalo che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia – Romagna, a seguito dell'effettuazione di “un esame delle modalità adottate dagli enti per la gestione dei servizi legali e di patrocinio, i criteri adottati per la contabilizzazione delle spese, la scelta dei professionisti esterni, le modalità di determinazione dei compensi”, con le tre deliberazioni: n.73/2017/VSGO, n.74/2017/VSGO e 75/2017/VSGO ha rilevato una serie di criticità, alcune delle quali ritenute di rilievo e, per tale motivo, trasmesse alla competente Procura della Corte dei Conti “in relazione agli eventuali profili di danno”.

Per comodità di lettura alla presente si allegano le tre menzionate deliberazioni.

Preliminarmente, preme evidenziare che la Corte dei Conti sottolinea che a decorrere dell'entrata in vigore (19 aprile 2016) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche il singolo incarico di patrocinio legale “appare dover essere inquadrato come appalto di servizi” e che tale affidamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4 del citato decreto legislativo, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.

In estrema sintesi, ad avviso della Corte dei Conti, “L'applicazione anche al singolo patrocinio della disciplina del codice dei contratti pubblici conferma l'orientamento consolidato.....in merito all'impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario.”

Sottolineo che le considerazioni svolte dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia–Romagna, vanno nella stessa direzione indicata dalla giurisprudenza amministrativa (Sentenza n.334 del 6 febbraio 2017 TAR Sicilia ,Palermo Sez. III) e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A N A C delibera n. 1158 del 2016).

Per la Sez. di controllo della Corte dei Conti dell' E. R. “ l'ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del personale, a svolgere l'incarico.”

E' appena il caso di ricordare che l'A N A C, nella deliberazione n.1158 del 2016, specifica che “nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi dell'articolo 4 del codice dei contratti pubblici applicando i sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata

pubblicità dalla quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerta.

Inoltre, eventuali successive scelte, nell'affidamento del singolo patrocinio legale dovranno avvenire sulla base di un principio di rotazione applicato tenendo conto, nell'individuazione della rosa dei soggetti selezionati, dell'importanza della causa e del compenso prevedibile.

A giudizio della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, "Qualora vi siano motivate ragioni di urgenza, dettagliatamente motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario deve essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi)."

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione che possono intercorrere tra enti pubblici e legali ad essi esterni, oltre all'affidamento di un singolo incarico di patrocinio legale, è possibile procedere affidamento di un appalto di servizi. La distinzione tra l'affidamento di un singolo patrocinio legale ed un appalto di servizi "pare essere stata superata dal disposto di cui all'art.17 del nuovo codice dei contratti."

Resta inteso che tutti gli incarichi professionali che qui interessano devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come successivamente modificato dal D. Lgs n. 97 del 2016.

Ad ogni buon conto, di seguito, si evidenziano, in sintesi, le criticità rilevate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia – Romagna :

#### **a ) Il ricorso alle domiciliazioni legali esterne.**

Il ricorso alle domiciliazioni legali esterne, ad avviso della Corte, presentano una spesa per l'amministrazione sicuramente riducibile e/o eliminabile completamente, "in ragione della circostanza che le comunicazioni da parte delle cancellerie dei tribunali, a mezzo di posta elettronica certificata, possono intervenire presso i difensori legali su tutto il territorio nazionale, la funzione di interlocuzione diretta con le cancellerie da parte dei legali della circoscrizione risulta meno rilevante."

#### **b) Il rispetto delle regole contabili.**

Per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'E.R. (Deliberazione n.73/2017/VSGO) i nuovi principi della contabilità armonizzata dovrebbero condurre l'ente locale ad un'attenta programmazione delle spese legali per incarichi esterni ed in tal senso indica il seguente percorso :

- 1) inserimento degli incarichi di patrocinio legale nel Documento Unico di Programmazione (DUP), in quanto, pur non rientrando nel contenuto necessario di tale Documento (come puntualizzato nel D. L g s n. 118 del 2011 allegato 4/1) tale adempimento risponderebbe ad un criterio di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche;
- 2) obbligo di accertamento della congruità del preventivo del legale, dove sarebbe opportuno, ai fini di una corretta programmazione della spesa pubblica, che i preventivi accolti presentassero decurtazioni rispetto al valore medio di cui al D.M. n.55 del 2014;
- 3) obbligo del responsabile del procedimento di richiedere, annualmente, al legale esterno di confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato assunto l'impegno di spesa originario (evitando il formarsi di potenziali passività pregresse).

### **c) Rimborso delle spese legali.**

Ulteriore criticità rilevata concerne il rimborso delle spese legali disposte in favore dei dipendenti assolti per non avere commesso il fatto nell'ambito di un procedimento connesso con l'espletamento del servizio .

Le norme contrattuali (articolo 12 de CCNL del 12 dicembre 2002 per l'area della dirigenza, e l'articolo 28 del CCNL 14 settembre 2000 per il restante personale) subordinano il menzionato rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti in difesa innanzi alla magistratura civile e/o penale ,alle circostanze che i fatti o gli atti siano direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, all'insussistenza del conflitto di interessi e all'assenza di dolo o colpa grave. Solo le pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso, consentono di escludere alla radice il conflitto di interessi.

Nel caso, invece, le pronunce siano motivate, ai sensi del comma 2, dell'art.530 del c. p .p., che ricorre qualora "manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile" occorre, altresì, verificare l'assenza del conflitto di interessi con l'ente pubblico; sarà pertanto onere dell'ente, prima di rimborsare legale effettuare un accertamento interno che, qualora, aperto in fascicolo disciplinare, sarà coincidente con le risultanze di quest'ultimo.

Nella Deliberazione n.73/2017/VSGO, invece, nel Comune esaminato, è stato deliberato il rimborso delle spese legali sulla base sulla mera base di un provvedimento di archiviazione che si è limitato ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, nonché di un ulteriore provvedimento di archiviazione relativo ad un procedimento penale connessi al primo, il quale ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela nei confronti di un dipendente e l'infondatezza della notizia di reato rispetto ad altro dipendente. Tali circostanze in assenza di un accertamento interno, non escludono che i comportamenti in argomento possano essere contrari a doveri d'ufficio.

A conclusione della presente nota, pare opportuno suggerire agli uffici in indirizzo, un'attenta istruttoria nel precedere all'affidamento degli incarichi professionali esterni ed a una prudente gestione dei servizi legali, avendo cura che il tutto avvenga in ossequio ai principi enunciati dal decreto legislativo n. 50 del 2016 che escludono un ricorso alla mera scelta discrezionale ancorata al solo rapporto fiduciario.

La presente nota, contestualmente, all'invio ai soggetti in indirizzo, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/atti-amministrativi-general/circolari", nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente/altri-contenuti/corruzione".

Sicuro della fattiva collaborazione che verrà prestata a questo ufficio, colgo l'occasione per augurare buon lavoro e porgere i migliori saluti.

Il Segretario comunale  
RPCT

Vincenzo Errico

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

ALLEGATI :

- Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, deliberazione 26/04/2017 n 73
- Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, deliberazione 26/04/2017 n 74
- Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, deliberazione 26/04/2017 n 75

**Deliberazione n. 73/2017/VSGO**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 26 aprile 2017**

**Comune di Ravenna – Relazione sui servizi legali attribuiti nel  
2015**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione,

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 7 comma 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”).

Vista la delibera di programma per l’anno 2017, n.10/2017/INPR assunta dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2016 e del 17 gennaio 2017;

Visto l’allegato alla delibera n.10/2017/INPR al punto 4.5 “Indagine concernente la gestione dei servizi legali e di patrocinio da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti con sede nell’Emilia-Romagna (Aziende sanitarie, Università, Camere di commercio, ecc.), allo scopo di verificare le relative implicazioni contabili e organizzative – Anno 2015”.

Vista la delibera di programma per l’anno 2016, n.8/2016/INPR assunta dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016;

Visto l’allegato alla delibera n.8/2016/INPR al punto 2.2 “Indagine concernente la gestione dei servizi legali e di patrocinio da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti con sede nell’Emilia-Romagna (Aziende sanitarie, Università, Camere di commercio, ecc.), allo scopo di verificare le relative implicazioni contabili e organizzative – Anno 2015”.

Vista la risposta fornita al questionario sui servizi legali per l’anno 2015, a firma del Sindaco del Comune di Ravenna e del Presidente del Collegio dei revisori, trasmessa a questa Sezione, a seguito di richiesta istruttoria, in data 11 maggio 2016;

Viste le note del 24 marzo e del 5 aprile 2017, a firma del Sindaco e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, inoltrate a questa Sezione a seguito di richieste istruttorie;

Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 28 del 24 aprile 2017, mediante la quale la Sezione è stata convocata nella camera di consiglio del 26 aprile 2017;

Udito il relatore;

## **FATTO**

In data 21 aprile 2016 questa Sezione regionale di controllo, in esecuzione del programma relativo all’attività 2016, che prevedeva l’effettuazione di “un esame delle modalità adottate dagli enti per la gestione dei servizi legali e di patrocinio, i criteri adottati per la contabilizzazione delle spese, la scelta dei professionisti esterni, le modalità di determinazione dei compensi”, ha trasmesso al Comune di Ravenna un questionario, nonché una

tabella relativa agli incarichi legali affidati all'esterno, da compilare a cura dell'Ente.

La Sezione, esaminate le risposte al questionario fornite, nonché l'allegato elenco degli incarichi affidati all'esterno, evidenzia quanto segue.

Il Comune di Ravenna ha istituito l'ufficio legale il quale consta di 3 legali, come previsto nella pianta organica.

Nel corso del 2015, ha utilizzato pienamente il proprio ufficio legale affidando patrocini esclusivamente ai legali interni; ciò, fatta eccezione per incarichi di domiciliazione, affidati a legali appartenenti a fori diversi da quello ravennate. In particolare, ha svolto al proprio interno 53 patrocini; le consulenze interne sono state 102. Non sono stati stipulati appalti di servizi legali.

L'Ente locale in analisi dichiara di aver pubblicato nel proprio sito web in "Amministrazione trasparente" tutti gli incarichi professionali ex art.15 del d.lgs. n.33/2013; afferma, inoltre, di richiedere sempre un preventivo al legale affidatario.

Non ha adottato un regolamento sull'affidamento degli incarichi legali.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, ha effettuato una stima del contenzioso, stanziando la posta di accantonamento in bilancio alla voce "Fondo rischi (*componente della parte accantonata – avanzo 2015*)".

Nel corso del 2015 il Comune di Ravenna ha fatto ricorso a 3 transazioni:

- con Enel Distribuzione Spa. A seguito di ricorso dell'ENEL, il T.A.R. Emilia-Romagna ha annullato il regolamento per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico adottato dal Comune di Ravenna, sulla base del quale l'ENEL aveva versato nelle casse del Comune 541.068,42 euro. Il T.A.R., nell'annullare il citato regolamento, ha ritenuto l'imposizione illegittima, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla restituzione degli oneri. A seguito di transazione, è stato chiuso il contenzioso con il versamento, da parte del Comune di Ravenna, della somma totale di euro 209.269,65;
- con il fallimento della società FATR, la quale aveva ceduto alcune aree gratuitamente al Comune di Ravenna. La curatela del fallimento ha proposto azione revocatoria al Tribunale di Ravenna, chiedendo la restituzione degli immobili, o dell'equivalente monetario. L'Organo giudicante ha disposto una perizia, che aveva stabilito il valore delle aree pari a euro 101.000,00, al quale avrebbero dovuto aggiungersi 25.000,00 euro per l'occupazione illegittima. A seguito di

transazione, che il Comune ha deciso di stipulare ritenendo elevato il rischio di soccombenza, l'esborso a carico dell'ente locale in analisi è stato pari a euro 100.000,00, comprensivi di 20.000,00 euro per rimborso forfettario delle spese di lite;

- con Benini Giuseppe, che ha determinato l'estinzione per abbandono del giudizio da quest'ultimo instaurato, senza un esborso economico da parte del Comune.

Dalle transazioni descritte non sembrano emergere profili di danno.

Il Comune di Ravenna ha rimborsato spese legali e di consulenza tecnica a due dipendenti coinvolti in un procedimento penale per fatti riconducibili al loro ufficio. L'importo complessivo liquidato ammonta a euro 15.969,95.

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per incarichi legali.

## **DIRITTO**

A partire dalla deliberazione n. 19/2009/PAR, della Sezione regionale di controllo per la Basilicata, la giurisprudenza di questa Corte si era progressivamente consolidata nel considerare il **singolo incarico di patrocinio legale** come non integrante un appalto di servizi, bensì un contratto d'opera intellettuale, regolato dall'art. 2230 del codice civile. In ogni caso, la magistratura contabile già riteneva che detta tipologia d'incarico, pur non riconducibile direttamente agli incarichi professionali esterni disciplinati dall'art. 7, comma 6 e seguenti del d.lgs. n.165/2001, poiché conferito per adempimenti obbligatori per legge (mancando, pertanto, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione), non potesse comunque essere oggetto di affidamento diretto, dovendo essere attribuito a seguito di procedura comparativa, aperta a tutti i possibili interessati. Ciò, allo scopo di consentire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza (in tal senso, da ultimo, questa Sezione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione n. 66/2016/PARI, del 15 luglio 2016).

La ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi aventi a oggetto un singolo patrocinio legale dev'essere, tuttavia, rivista, alla luce dell'entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. A decorrere da tale data anche il singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi; ciò, sulla base del disposto di cui all'art. 17 (recante "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi"), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da

parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. Tale interpretazione pare preferibile anche tenuto conto di come l'art. 17 richiamato recepisca direttive dell'Unione europea che, com'è noto, accoglie una nozione di appalto molto più ampia di quella rinvenibile dal nostro codice civile. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo, l'affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità<sup>1</sup>.

L'applicazione anche al singolo patrocinio della disciplina del codice dei contratti pubblici conferma l'orientamento consolidato di questa Corte in merito all'impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario.

Anche dopo l'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici, l'ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del personale, a svolgere l'incarico (così, da ultima, questa Sezione con la citata deliberazione n. 66/2016).

Con la recente sent. n. 334 del 6 febbraio 2017, il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, nel giudicare l'affidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato come per esso debba essere assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente. Tali indicazioni sono pienamente condivisibili, consentendo, inoltre, di assicurare il migliore utilizzo delle risorse pubbliche.

Sulle richiamate novità normative l'Anac, con delibera n. 1158/2016, ha evidenziato, operando una specificazione condivisa da questa Sezione, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un **elenco di operatori qualificati**, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dalla quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerta.

Quanto sopra deve avvenire sulla base di un principio di rotazione,

---

<sup>1</sup> Si segnala come sul sito Anac sia attualmente in consultazione, e aperto a eventuali osservazioni che dovranno essere presentate entro il 10 maggio c.a., un documento avente a oggetto l'affidamento dei servizi legali.

applicato tenendo conto, nell'individuazione della rosa dei soggetti selezionati, dell'importanza della causa e del compenso prevedibile. È altresì utile precisare che detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza, e che non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti.

Qualora vi siano  **motivate ragioni di urgenza**, dettagliatamente motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).

Si precisa, altresì, che già prima che entrasse in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici si riteneva, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che possono intercorrere tra enti pubblici e legali ad essi esterni, che oltre all'affidamento di un singolo incarico di patrocinio legale, fosse possibile l'affidamento di un  **appalto di servizi**, che tuttavia richiedeva "un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa rispetto al semplice patrocinio legale" (C. conti, Sez. controllo Basilicata, n. 19/2009). In tal senso anche la prevalente giurisprudenza amministrativa, per la quale era configurabile un appalto di servizi legali quando "l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca" (*ex multis*, TAR Campania – Salerno, Sez. II, sent. n. 1197/2016). Come già evidenziato, la distinzione tra affidamento di un singolo patrocinio legale e di un appalto di servizi sembra essere stata superata dal disposto di cui all'art. 17, del nuovo codice dei contratti pubblici.

Da ultimo, per completare il quadro delle forme di collaborazione che possono intercorrere tra una pubblica amministrazione e un legale a essa esterno, occorre tenere presente che è tuttora possibile affidare a un legale un **incarico professionale esterno di cui all'art. 7, co. 6 del t.u. sul pubblico impiego**, quindi avente ad oggetto uno studio, una ricerca o, più frequentemente, un parere legale. A esso si applicano tutti i presupposti di legittimità degli incarichi professionali esterni individuati da questa giurisprudenza (per un approfondimento dei vincoli posti al conferimento degli incarichi professionali esterni, si rimanda al capitolo 2.3 del "Monitoraggio degli

atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, posti in essere negli esercizi finanziari 2011 e 2012 dagli enti pubblici aventi sede nell'Emilia-Romagna", di questa Sezione, approvato con deliberazione n. 135/2015/VSGO).

Tanto premesso, **si segnalano i seguenti specifici profili di criticità** che sono emersi dall'esame delle risposte fornite al questionario sui servizi legali e dai dati relativi agli incarichi affidati da codesto ente all'esterno.

#### **Ricorso a domiciliazioni legali**

Pur apparendo l'importo complessivamente corrisposto dal Comune di Ravenna per incarichi di domiciliazione legale giustificato, poiché sono stati affidati 23 incarichi di detta tipologia a fronte di una spesa complessiva lorda di 11.712,22 euro, è comunque utile ricordare che, in ragione della circostanza che le comunicazioni da parte delle cancellerie dei tribunali, a mezzo di posta elettronica certificata, possono intervenire presso i difensori legali su tutto il territorio nazionale, la funzione di interlocuzione diretta con le cancellerie da parte dei legali della circoscrizione risulta meno rilevante.

Pertanto, l'ente in analisi è invitato, per il futuro, a valutare con attenzione la convenienza di ricorrere a domiciliazioni legali.

#### **Violazione dei principi sul rimborso delle spese legali**

Il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori pubblici, assolti per non avere commesso il fatto nell'ambito di un procedimento connesso con l'espletamento del servizio, deriva dal principio per il quale non solo nei rapporti privati, ma anche in quelli pubblici, chi agisce per un interesse altrui non deve sopportare nella sua sfera personale gli effetti svantaggiosi di questa attività, bensì deve essere tenuto indenne sia dalle spese sostenute, sia dai danni subiti per la fedele esecuzione del suo compito (C. conti, S.r. n. 707/1991).

Il rimborso in favore dei dipendenti degli enti locali è attualmente disciplinato dall'art. 12 del CCNL del 12 dicembre 2002 per l'area della dirigenza, e dall'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, per il restante personale; dette norme lo subordinano alle circostanze che i fatti o gli atti siano direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, all'insussistenza del conflitto d'interessi e all'assenza di dolo o di colpa grave. Solo recentemente il legislatore statale ha riconosciuto, con l'art. 7-bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, detto diritto anche in favore degli amministratori locali; ciò, "nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di

emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave". L'assenza di conflitto d'interessi con l'ente, *condicio sine qua non* della risarcibilità delle spese in argomento, richiede in generale l'accertamento che i beneficiari del rimborso non abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

Solo le pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso, consentono di escludere in radice il conflitto d'interessi. Qualora, invece, siano motivate ai sensi del comma 2, dell'art. 530, del c.p.p., che ricorre qualora "manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile", occorrerà altresì verificare l'assenza del conflitto d'interessi con l'ente pubblico; sarà pertanto onere dell'ente, prima di rimborsare le spese legali, effettuare un accertamento interno che, qualora venga aperto un fascicolo disciplinare, sarà coincidente con le risultanze di quest'ultimo.

Nello specifico, invece, il Comune di Ravenna ha deliberato il rimborso delle spese legali sulla mera base di un provvedimento di archiviazione che si è limitato ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, nonché di un ulteriore provvedimento di archiviazione relativo a un procedimento penale connesso al primo, il quale ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela nei confronti di un dipendente e l'infondatezza della notizia di reato rispetto ad altro dipendente. Tali circostanze, in assenza di un accertamento interno, non escludono che i comportamenti in argomento possano essere stati contrari a doveri d'ufficio.

Per quanto sopra esposto, la Sezione

#### **INVITA L'ENTE**

al rispetto della normativa e dei principi richiamati nell'affidamento di incarichi legali;

#### **INVITA L'ORGANO DI REVISIONE**

a vigilare sulla legittimità dell'azione dell'ente nell'affidamento di incarichi legali;

## **DISPONE**

che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – al Consiglio comunale di Ravenna e al rispettivo Sindaco, nonché all'Organo di revisione;

che la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;

che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Bologna, nell'adunanza del 26 aprile 2017.



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 26 aprile 2017**

**Comune di Cesena – Relazione sui servizi legali attribuiti nel 2015**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 7 comma 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture").

Vista la delibera di programma per l'anno 2017, n.10/2017/INPR assunta dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2016 e del 17 gennaio 2017;

Visto l'allegato alla delibera n.10/2017/INPR al punto 4.5 "Indagine concernente la gestione dei servizi legali e di patrocinio da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti con sede nell'Emilia-Romagna (Aziende sanitarie, Università, Camere di commercio, ecc.), allo scopo di verificare le relative implicazioni contabili e organizzative – Anno 2015".

Vista la delibera di programma per l'anno 2016, n.8/2016/INPR assunta dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016;

Visto l'allegato alla delibera n.8/2016/INPR al punto 2.2 "Indagine concernente la gestione dei servizi legali e di patrocinio da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti con sede nell'Emilia-Romagna (Aziende sanitarie, Università, Camere di commercio, ecc.), allo scopo di verificare le relative implicazioni contabili e organizzative – Anno 2015".

Vista la risposta fornita al questionario sui servizi legali per l'anno 2015, a firma del Sindaco del Comune di Cesena e del Presidente del Collegio dei revisori, trasmessa a questa Sezione, a seguito di richiesta istruttoria, in data 5 maggio 2016;

Viste le note del 16 marzo e del 4 aprile 2017, a firma del Sindaco, inoltrate a questa Sezione a seguito di richieste istruttorie;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 28 del 24 aprile 2017, mediante la quale la Sezione è stata convocata nella camera di consiglio del 26 aprile 2017;

Udito il relatore;

## **FATTO**

In data 21 aprile 2016 questa Sezione regionale di controllo, in esecuzione del programma relativo all'attività 2016, che prevedeva l'effettuazione di "un esame delle modalità adottate dagli enti per la gestione dei servizi legali e di patrocinio, i criteri adottati per la contabilizzazione delle spese, la scelta dei professionisti esterni, le modalità di determinazione dei compensi", ha trasmesso al Comune di Cesena un questionario, nonché una tabella relativa agli incarichi legali affidati all'esterno, da compilare a cura dell'ente.

La Sezione, esaminate le risposte fornite, nonché l'allegato elenco degli incarichi affidati all'esterno, evidenzia quanto segue.

Il Comune di Cesena ha istituito l'ufficio legale; sono presenti in forza 2 legali, come previsto dalla pianta organica.

Ha dichiarato che gli incarichi conferiti nell'anno in esame non sono stati oggetto di programmazione.

Non ha adottato un disciplinare finalizzato a regolare l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale; gli incarichi legali sono stati semplicemente assegnati, come ha riferito il Comune, *"tenendo conti della particolare complessità e specificità della causa"*. Detto affidamento non è stato preceduto da un accertamento formalizzato circa l'impossibilità, da parte dei legali interni, a svolgere gli incarichi; a tal proposito il Comune in argomento ha dichiarato che gli affidamenti dei patrocini legali "sono stati preceduti di volta in volta da una valutazione, ancorché non formalizzata, in ordine al carico specifico degli avvocati interni rispetto al contesto organizzativo e alla peculiarità e importanza della materia".

Ha svolto al proprio interno 40 patrocini, con una media di 20 patrocini affidati a ciascun legale.

Ha conferito, su base fiduciaria, a seguito della mera richiesta del curriculum e del preventivo, 6 incarichi di patrocinio ad avvocati esterni, i quali hanno avuto come oggetto una domiciliazione per l'importo di euro 437,74; 4 ricorsi, di cui uno seriale al TAR, per l'importo complessivo di euro 40.118,08 e un'azione giudiziaria per la tutela dell'immagine e del buon funzionamento dell'Amministrazione comunale, per l'importo di euro 9.500. L'ente afferma di valutare preventivamente la congruità dei preventivi tenendo conto del rapporto tra l'importanza e la peculiarità della causa e le somme richieste per la difesa, nonché dei parametri ministeriali previsti per i compensi professionali. Dall'esame di una delibera esaminata a campione, tuttavia, non emerge detta valutazione, ma il mero recepimento del preventivo presentato dal legale esterno.

L'ente locale in argomento ha altresì affidato due appalti di servizi e nessuna consulenza esterna.

Dichiara di aver pubblicato nel proprio sito web in "Amministrazione trasparente" tutti gli incarichi professionali ex art.15 del d.lgs. n.33/2013 e di richiedere sempre un preventivo al legale assegnatario.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, ha effettuato una stima del contenzioso stanziando la posta di accantonamento in bilancio alla voce "Oneri

straordinari, titolo I, intervento 08 e accantonamento al fondo rischi e spese potenziali dell'avanzo di amministrazione 2015".

Nel corso del 2015 ha fatto ricorso a una transazione, rispetto alla quale ha riferito che: " *A seguito di una intervenuta normativa che retroagiva di cinque anni, il Comune si vedeva costretto a restituire gli importi incassati a titolo di ICI dalle Cooperative agricole. Nel caso in questione la somma era pari ad euro 596.414,09: anziché attendere la definizione dei giudizi pendenti con le spese di soccombenza si è ritenuto di addivenire ad un accordo ai sensi del quale il Comune restituisce la somma di euro 300.000 mentre i rimanenti euro 296.414,09 saranno utilizzati per interventi di pubblica utilità.*" Dalla stessa non sembrano emergere profili di criticità.

Il Comune di Cesena dichiara di aver rimborsato spese legali ad un dipendente per due procedimenti penali a suo carico per l'importo complessivo di euro 6.423,30; precisa, però, che " *le relative spese sono già state rimborsate dalla compagnia assicuratrice con la quale è in corso polizza per il patrocinio legale*". In ogni caso, il rimborso è avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge: un provvedimento di archiviazione, assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti e, infine, in assenza di dolo o colpa grave. Come si evince dalle delibere di Giunta comunale n. 94 e 95 del 12 maggio 2015, infatti, il G.I.P., nell'accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. ha tra l'altro rilevato come il pubblico ufficiale abbia agito "allo scopo di realizzare un interesse pubblico", in tal modo evidenziando l'assenza di conflitto d'interessi con il Comune.

Non ha riconosciuto debiti fuori bilancio per incarichi legali.

## DIRITTO

A partire dalla deliberazione n. 19/2009/PAR, della Sezione regionale di controllo per la Basilicata, la giurisprudenza di questa Corte si era progressivamente consolidata nel considerare il **singolo incarico di patrocinio legale** come non integrante un appalto di servizi, bensì un contratto d'opera intellettuale, regolato dall'art. 2230 del codice civile. In ogni caso, la magistratura contabile già riteneva che detta tipologia d'incarico, pur non riconducibile direttamente agli incarichi professionali esterni disciplinati dall'art. 7, comma 6 e seguenti del d. lgs n.165/2001, poiché conferito per adempimenti obbligatori per legge (mancando, pertanto, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà

discrezionale dell'amministrazione), non potesse comunque essere oggetto di affidamento diretto, dovendo essere attribuito a seguito di procedura comparativa, aperta a tutti i possibili interessati. Ciò, allo scopo di consentire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza (in tal senso, da ultimo, questa Sezione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione n. 66/2016/PARI, del 15 luglio 2016).

La ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi aventi a oggetto un singolo patrocinio legale dev'essere, tuttavia, rivista, alla luce dell'entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. A decorrere da tale data anche il singolo incarico di patrocinio legale sembra dover essere inquadrato come appalto di servizi; ciò, sulla base del disposto di cui all'art. 17 (recante "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi"), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. Tale interpretazione pare preferibile anche tenuto conto di come l'art. 17 richiamato recepisca direttive dell'Unione europea che, com'è noto, accoglie una nozione di appalto molto più ampia di quella rinvenibile dal nostro codice civile. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo, l'affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità<sup>1</sup>.

L'applicazione anche al singolo patrocinio della disciplina del codice dei contratti pubblici conferma l'orientamento consolidato di questa Corte in merito all'impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario.

Anche dopo l'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici, l'ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del personale, a svolgere l'incarico (così, da ultima, questa Sezione con la citata deliberazione n. 66/2016).

Con la recente sent. n. 334 del 6 febbraio 2017, il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, nel giudicare l'affidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato come per esso debba essere

---

<sup>1</sup> Si segnala come sul sito Anac sia attualmente in consultazione, e aperto a eventuali osservazioni che dovranno essere presentate entro il 10 maggio c.a., un documento avente a oggetto l'affidamento dei servizi legali.

assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente. Tali indicazioni sono pienamente condivisibili, consentendo, inoltre, di assicurare il migliore utilizzo delle risorse pubbliche.

Sulle richiamate novità normative l'Anac, con delibera n. 1158/2016, ha evidenziato, operando una specificazione condivisa da questa Sezione, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un **elenco di operatori qualificati**, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dalla quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerta.

Quanto sopra deve avvenire sulla base di un principio di rotazione, applicato tenendo conto, nella individuazione della "rosa" dei soggetti selezionati, dell'importanza della causa e del compenso prevedibile. È altresì utile precisare che detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza, e che non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti.

Qualora vi siano  **motivate ragioni di urgenza**, dettagliatamente motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).

Si precisa, altresì, che già prima che entrasse in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici si riteneva, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che possono intercorrere tra enti pubblici e legali ad essi esterni, che oltre all'affidamento di un singolo incarico di patrocinio legale, fosse possibile l'affidamento di un **appalto di servizi**, che tuttavia richiedeva "un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa rispetto al semplice patrocinio legale" (C. conti, Sez. controllo Basilicata, n. 19/2009). In tal senso anche la prevalente giurisprudenza amministrativa, per la quale era configurabile un appalto di servizi legali quando "l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può

anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca" (*ex multis*, TAR Campania – Salerno, Sez. II, sent. n. 1197/2016). Come già evidenziato, la distinzione tra affidamento di un singolo patrocinio legale e di un appalto di servizi sembra essere stata superata dal disposto di cui all'art. 17, del nuovo codice dei contratti pubblici.

Da ultimo, per completare il quadro delle forme di collaborazione che possono intercorrere tra una pubblica amministrazione e un legale a essa esterno, occorre tenere presente che è tuttora possibile affidare a un legale un **incarico professionale esterno di cui all'art. 7, co. 6 del t.u. sul pubblico impiego**, quindi avente ad oggetto uno studio, una ricerca o, più frequentemente, un parere legale. A esso si applicano tutti i presupposti di legittimità degli incarichi professionali esterni individuati da questa giurisprudenza (per un approfondimento dei vincoli posti al conferimento degli incarichi professionali esterni, si rimanda al capitolo 2.3 del "Monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, posti in essere negli esercizi finanziari 2011 e 2012 dagli enti pubblici aventi sede nell'Emilia-Romagna", di questa Sezione, approvato con deliberazione n. 135/2015/VSGO).

Tanto premesso, **si segnalano i seguenti specifici profili di criticità** che sono emersi dall'esame delle risposte fornite al questionario sui servizi legali e dai dati relativi agli incarichi affidati da codesto ente all'esterno.

#### **Mancato inserimento degli incarichi di patrocinio nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione**

L'ente non ha inserito nel DUP o in altro atto di programmazione gli incarichi di patrocinio che prevedibilmente sarebbero stati conferiti nell'anno di riferimento, specificandone tipologie e costi. L'inclusione delle summenzionate previsioni in un atto di programmazione, pur non rientrando nel contenuto necessario del DUP, come puntualizzato dal d. lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/1, risponderebbe ad un criterio di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche.

#### **Mancata adozione di norme regolamentari finalizzate a disciplinare l'affidamento dei patrocini legali ed omesso accertamento dell'impossibilità di svolgere l'incarico all'interno dell'ente**

Il Comune di Cesena ha considerato gli incarichi di patrocinio legale come esclusi dalla disciplina che ha dettato per l'affidamento degli incarichi professionali esterni. Tuttavia, non ha regolamentato l'affidamento di patrocini legali all'esterno: una normativa finalizzata a disciplinare la materia sarebbe in

realità opportuna e dovrebbe tra l'altro prevedere che l'affidamento degli incarichi di patrocinio avvenga, in via preferenziale, in favore degli avvocati interni all'ente. Essa dovrebbe, inoltre, proceduralizzare l'accertamento, preliminare rispetto all'affidamento di ciascun incarico, dell'effettiva impossibilità per i legali dipendenti dall'ente di assumere l'incarico<sup>2</sup>. In mancanza di una disciplina specifica, sarebbe stato comunque onere dell'ente accertare, volta per volta, prima di affidare gli incarichi di patrocinio all'esterno, l'impossibilità da parte dei componenti dell'ufficio legale a svolgere gli stessi, allo scopo di evitare una spesa inutile e, quindi, un possibile danno all'erario. Un accertamento di tale tipo sarebbe da considerarsi presupposto necessario per l'affidamento legittimo all'esterno di un incarico di patrocinio, anche qualora si considerasse la scelta del libero professionista esterna come a carattere fiduciario, ed è indispensabile anche alla luce della nuova configurazione di tali incarichi come appalti di servizi.

#### **Ricorso all'affidamento diretto**

L'affidamento diretto di un incarico di patrocinio legale, operato dall'ente in analisi, si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che esclude la possibilità di effettuare l'affidamento in via fiduciaria di tali incarichi. La mancanza di una procedura comparativa, infatti, viola i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza.

#### **Mancanza di una previa valutazione di congruità del preventivo**

L'ente, prima di procedere all'affidamento dell'incarico non ha accertato la congruità del preventivo, il quale, a tal fine, dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014. A tal fine in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, sarebbe altresì opportuno che i preventivi accolti presentassero decurtazioni rispetto al richiamato valore medio. Detta valutazione è necessaria per garantire un'attenta e prudente gestione della spesa pubblica e deve avere ad oggetto anche il rapporto tra il preventivo e l'importanza, nonché la delicatezza della causa. Il responsabile del procedimento, successivamente, ogni anno deve chiedere al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato assunto l'impegno originario, in modo da assicurare la copertura della spesa<sup>3</sup>. Peraltro, il

---

<sup>2</sup> Conf. la "Relazione sul rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015", approvata con delibera n. 66/2016/PARI del 7 luglio 2016.

<sup>3</sup> Conf., Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 375/2016/PAR del 29 novembre 2016.

generale principio di economicità dell'azione amministrativa è ora esplicitamente richiamato dall'art. 4 del d. lgs. n. 50/2016.

### **Ricorso a domiciliazioni legali**

Pur avendo l'ente fatto ricorso ad una sola domiciliazione legale, peraltro per un importo ragionevole, è utile evidenziare che, poiché la domiciliazione è un incarico in cui il requisito dell'*intuitus personae* non è di particolare rilevanza, la scelta dell'affidatario non può ragionevolmente fondarsi sull'aspetto prettamente fiduciario, ma deve orientarsi su un altro criterio di selezione, in particolare il costo più basso ottenibile tramite una procedura comparativa. Non è poi da sottovalutare che, in ragione del fatto che le comunicazioni da parte delle cancellerie dei tribunali a mezzo di posta elettronica certificata possono intervenire presso i difensori legali su tutto il territorio nazionale, la funzione di interlocuzione diretta con le cancellerie da parte dei legali della circoscrizione risulta meno rilevante. Pertanto, l'ente è invitato, per il futuro, a valutare con la massima attenzione la convenienza di ricorrere a domiciliazioni legali.

A seguito di istruttoria è pertanto emerso come il Comune di Cesena abbia proceduto all'affidamento diretto all'esterno degli incarichi di patrocinio legale, peraltro senza di volta in volta avere previamente accertato l'impossibilità, da parte dell'ufficio interno, a svolgere detti incarichi. Non ci si può esimere dal rilevare, inoltre, come nell'anno 2015 un unico avvocato sia risultato affidatario diretto di due incarichi di patrocinio su cinque, dell'unico incarico di domiciliazione e sia stato selezionato a seguito di comparazione di curricula per uno dei due appalti di servizi legali; ciò, per un importo totale pari ad euro 45.948,14. Lo stesso avvocato, inoltre, nei due anni precedenti, quindi tra il 2013 e il 2014, è stato affidatario di ulteriori 5 incarichi di patrocinio legale e di 3 appalti di servizi legali, per un importo totale di euro 86.467,65.

Per quanto sopra esposto, la Sezione

### **INVITA L'ENTE**

al rispetto della normativa e dei principi richiamati nell'affidamento di incarichi legali;

### **INVITA L'ORGANO DI REVISIONE**

a vigilare sulla legittimità dell'azione dell'ente nell'affidamento di incarichi legali;

## **DISPONE**

che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – al Consiglio comunale di Cesena e al rispettivo Sindaco, nonché all'Organo di revisione;

che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Procura della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventuali profili di danno conseguenti all'affidamento diretto di incarichi di patrocinio legale, deliberati senza che vi sia stata una previa valutazione formalizzata in merito alla possibilità, da parte degli avvocati interni, di svolgere detti patrocini;

che la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;

che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Bologna, nell'adunanza del 26 aprile 2017.

**Deliberazione n. 75/2017/VSGO**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 26 aprile 2017**

**Comune di Faenza (Ra) – Relazione sui servizi legali attribuiti nel  
2015**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 7 comma 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”).

Vista la delibera di programma per l'anno 2017, n.10/2017/INPR assunta dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2016 e del 17 gennaio 2017;

Visto l'allegato alla delibera n.10/2017/INPR al punto 4.5 “Indagine concernente la gestione dei servizi legali e di patrocinio da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti con sede nell'Emilia-Romagna (Aziende sanitarie, Università, Camere di commercio, ecc.), allo scopo di verificare le relative implicazioni contabili e organizzative – Anno 2015”.

Vista la delibera di programma per l'anno 2016, n.8/2016/INPR assunta dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016;

Visto l'allegato alla delibera n.8/2016/INPR al punto 2.2 “Indagine concernente la gestione dei servizi legali e di patrocinio da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti con sede nell'Emilia-Romagna (Aziende sanitarie, Università, Camere di commercio, ecc.), allo scopo di verificare le relative implicazioni contabili e organizzative – Anno 2015”.

Vista la risposta fornita al questionario sui servizi legali per l'anno 2015, a firma del Sindaco del Comune di Faenza e del Presidente del Collegio dei revisori, trasmessa a questa Sezione, a seguito di richiesta istruttoria, in data 5 maggio 2016;

Viste le note del 25 marzo e 10 aprile 2017, a firma del Sindaco e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, inoltrate a questa Sezione a seguito di richieste istruttorie;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 28 del 24 aprile 2017, mediante la quale la Sezione è stata convocata nella camera di consiglio del 26 aprile 2017;

Udito il relatore;

## **FATTO**

In data 21 aprile 2016 questa Sezione regionale di controllo, in esecuzione del programma relativo all'attività 2016, che prevedeva l'effettuazione di “un esame delle modalità adottate dagli enti per la gestione dei servizi legali e di patrocinio, i criteri adottati per la contabilizzazione delle spese, la scelta dei professionisti esterni, le modalità di determinazione dei

compensi”, ha trasmesso al Comune di Faenza un questionario, nonché una tabella relativa agli incarichi legali affidati all’esterno, da compilare a cura dell’Ente.

La Sezione, esaminate le risposte al questionario, nonché l’allegato elenco degli incarichi affidati all’esterno, evidenzia quanto segue.

Il Comune di Faenza ha istituito l’ufficio legale. Fino al 30 ottobre 2015 erano in forza 2 unità; successivamente all’avvenuto pensionamento del Capo Ufficio contenzioso è rimasto un solo legale. Ciò a fronte di una previsione, in pianta organica, di 2 unità.

L’ente locale in analisi riferisce che i conferimenti degli incarichi legali non sono stati subordinati a un documento programmatico, evidenziando che i presupposti in base ai quali sono stati affidati gli incarichi all’esterno sono stati la “specificità della materia trattata” e il “carico di lavoro”.

Ha svolto al proprio interno 5 patrocinii ed ha affidato direttamente 5 patrocinii ad avvocati esterni, per un importo complessivo di euro 36.954,09.

Le consulenze interne sono state 126, come comunicato dall’ente che peraltro non ne ha specificato la natura; non sono state, invece, affidate consulenze ad avvocati esterni. Non sono stati stipulati appalti di servizi legali.

Il Comune di Faenza ha dichiarato di aver pubblicato nel proprio sito web in “Amministrazione trasparente” tutti gli incarichi professionali ex art. 15 della legge n.33/2015 e di richiedere sempre un preventivo al legale affidatario. Ha evidenziato, inoltre, di non aver adottato il regolamento degli incarichi esterni.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, ha effettuato una stima del contenzioso, stanziando la posta di accantonamento in bilancio alla voce *“Passività potenziali per rischi contenzioso legale”*.

Nel corso del 2015 ha fatto ricorso ad una transazione per la definizione di una causa per indennità di esproprio e risarcimento danni per l’importo di euro 80.000, a seguito della quale ha rinunciato a un ricorso pendente innanzi al TAR Emilia-Romagna per “l’accertamento a favore del Comune di Faenza dell’inadempimento dell’obbligo di cessione di area .... scaturente da atto unilaterale d’obbligo ... con richiesta di risarcimento del danno”, come conseguenza in altro giudizio connesso della rinuncia da parte della controparte privata “al deposito .... del ricorso in appello notificato...”, avverso la sentenza di primo grado che statuiva la legittimità del decreto di esproprio adottato dall’Ente, nonché “a fronte del pagamento delle spese di giustizia liquidate dal TAR Emilia Romagna in favore del Comune di Faenza”. La transazione è stata motivata per “l’incertezza generale” dell’esito delle vertenze in atto e in funzione

delle politiche di "contenimento del contenzioso" e la salvaguardia della "certezza delle posizioni giuridiche", e non sembra presentare profili di criticità.

Il Comune di Faenza ha rimborsato a un ex dipendente spese legali per l'importo di euro 39.699,54 a fronte di un procedimento penale conclusosi con provvedimento del Giudice unico di primo grado di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, quindi con un'esclusione categorica di ogni tipologia di responsabilità e, conseguentemente, di un possibile conflitto d'interessi con l'ente pubblico.

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per incarichi legali.

## **DIRITTO**

A partire dalla deliberazione n. 19/2009/PAR, della Sezione regionale di controllo per la Basilicata, la giurisprudenza di questa Corte si era progressivamente consolidata nel considerare il **singolo incarico di patrocinio legale** come non integrante un appalto di servizi, bensì un contratto d'opera intellettuale, regolato dall'art. 2230 del codice civile. In ogni caso, la magistratura contabile già riteneva che detta tipologia d'incarico, pur non riconducibile direttamente agli incarichi professionali esterni disciplinati dall'art. 7, comma 6 e seguenti del d.lgs n.165/2001, poiché conferito per adempimenti obbligatori per legge (mancando, pertanto, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione), non potesse comunque essere oggetto di affidamento diretto, dovendo essere attribuito a seguito di procedura comparativa, aperta a tutti i possibili interessati. Ciò, allo scopo di consentire il rispetto dei principi di imparzialità, e trasparenza (in tal senso, da ultimo, questa Sezione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione n. 66/2016/PARI, del 15 luglio 2016).

La ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi aventi a oggetto un singolo patrocinio legale dev'essere, tuttavia, rivista, alla luce dell'entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. A decorrere da tale data anche il singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi; ciò, sulla base del disposto di cui all'art. 17 (recante "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi"), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. Tale interpretazione pare preferibile anche tenuto conto di come

l'art. 17 richiamato recepisca direttive dell'Unione europea che, com'è noto, accoglie una nozione di appalto molto più ampia di quella rinvenibile dal nostro codice civile. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo, l'affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità<sup>1</sup>.

L'applicazione anche al singolo patrocinio della disciplina del codice dei contratti pubblici conferma l'orientamento consolidato di questa Corte in merito all'impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario.

Anche dopo l'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici, l'ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del personale, a svolgere l'incarico (così, da ultima, questa Sezione con la citata deliberazione n. 66/2016).

Con la recente sent. n. 334 del 6 febbraio 2017, il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, nel giudicare l'affidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato come per esso debba essere assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente. Tali indicazioni sono pienamente condivisibili, consentendo, inoltre, di assicurare il migliore utilizzo delle risorse pubbliche.

Sulle richiamate novità normative l'Anac, con delibera n. 1158/2016, ha evidenziato, operando una specificazione condivisa da questa Sezione, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un **elenco di operatori qualificati**, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dalla quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerta.

Quanto sopra deve avvenire sulla base di un principio di rotazione, applicato tenendo conto, nella individuazione della "rosa" dei soggetti selezionati, dell'importanza della causa e del compenso prevedibile. È altresì utile precisare che detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati

---

<sup>1</sup> Si segnala come sul sito Anac sia attualmente in consultazione, e aperto a eventuali osservazioni che dovranno essere presentate entro il 10 maggio c.a., un documento avente a oggetto l'affidamento dei servizi legali.

in diversi settori di competenza e che non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti.

Qualora vi siano  **motivate ragioni di urgenza**, dettagliatamente motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).

Si precisa, altresì, che già prima che entrasse in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici si riteneva, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che possono intercorrere tra enti pubblici e legali ad essi esterni, che oltre all'affidamento di un singolo incarico di patrocinio legale, fosse possibile l'affidamento di un  **appalto di servizi**, che tuttavia richiedeva "un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa rispetto al semplice patrocinio legale" (C. conti, Sez. controllo Basilicata, n. 19/2009). In tal senso anche la prevalente giurisprudenza amministrativa, per la quale era configurabile un appalto di servizi legali quando "l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca" (*ex multis*, TAR Campania – Salerno, Sez. II, sent. n. 1197/2016). Come già evidenziato, la distinzione tra affidamento di un singolo patrocinio legale e di un appalto di servizi sembra essere stata superata dal disposto di cui all'art. 17, del nuovo codice dei contratti pubblici.

Da ultimo, per completare il quadro delle forme di collaborazione che possono intercorrere tra una pubblica amministrazione e un legale a essa esterno, occorre tenere presente che è tuttora possibile affidare a un legale un **incarico professionale esterno di cui all'art. 7, co. 6 del t.u. sul pubblico impiego**, quindi avente ad oggetto uno studio, una ricerca o, più frequentemente, un parere legale. A esso si applicano tutti i presupposti di legittimità degli incarichi professionali esterni individuati da questa giurisprudenza (per un approfondimento dei vincoli posti al conferimento degli incarichi professionali esterni, si rimanda al capitolo 2.3 del "Monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, posti in essere negli esercizi finanziari 2011 e 2012 dagli enti pubblici aventi sede nell'Emilia-

Romagna”, di questa Sezione, approvato con deliberazione n. 135/2015/VSGO).

Tanto premesso, **si segnalano i seguenti specifici profili di criticità** che sono emersi dall’esame delle risposte fornite al questionario sui servizi legali e dai dati relativi agli incarichi affidati da codesto ente all’esterno.

**Mancato inserimento degli incarichi di patrocinio nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione**

L’ente non ha inserito nel DUP o in altro atto di programmazione gli incarichi di patrocinio che prevedibilmente sarebbero stati conferiti nell’anno di riferimento, specificandone tipologie e costi. L’inclusione delle summenzionate previsioni in un atto di programmazione, pur non rientrando nel contenuto necessario del DUP, come puntualizzato dal d. lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/1, risponderebbe ad un criterio di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche.

**Mancata adozione di norme regolamentari finalizzate a disciplinare l’affidamento dei patrocini legali e omesso accertamento dell’impossibilità di svolgerli all’interno dell’ente**

L’ente in analisi ha considerato gli incarichi di patrocinio legale come esclusi dalla disciplina che ha dettato per l’affidamento degli incarichi professionali esterni. Tuttavia, non ha regolamentato in alcun modo l’affidamento di patrocini legali all’esterno: una normativa finalizzata a disciplinare la materia sarebbe in realtà opportuna e dovrebbe tra l’altro prevedere che l’affidamento degli incarichi di patrocinio avvenga, in via preferenziale, in favore degli avvocati interni all’ente. Essa dovrebbe, inoltre, proceduralizzare l’accertamento, preliminare rispetto all’affidamento di ciascun incarico, dell’effettiva impossibilità per i legali dipendenti dall’ente di assumere l’incarico<sup>2</sup>. In mancanza di una disciplina specifica, è comunque onere dell’ente accertare, volta per volta, prima di affidare gli incarichi di patrocinio all’esterno, l’impossibilità da parte dei componenti dell’ufficio legale a svolgere gli stessi, allo scopo di evitare una spesa inutile e, quindi, un possibile danno all’erario. Un accertamento di tale tipo è da considerarsi presupposto necessario per l’affidamento legittimo all’esterno di un incarico di patrocinio ed è indispensabile anche alla luce della nuova configurazione di tali incarichi come appalti di servizi. La mera indicazione, nella deliberazione di Giunta “preso atto della impossibilità da parte dell’avvocatura comunale di assumere la difesa per effetto del pensionamento del Capo Servizio contenzioso” non è sufficiente a

---

<sup>2</sup> Conf. la “Relazione sul rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015”, approvata con delibera n. 66/2016/PARI del 7 luglio 2016.

integrare detto accertamento, soprattutto se si considera che solo 5 patrocini sono stati affidati nel corso dell'anno all'Ufficio legale.

**Conferimento di un elevato numero di patrocini e di incarichi esterni, anche in relazione al numero dei legali in forza all'Ufficio interno**

La presenza di un ufficio legale interno all'ente cui sia istituzionalmente demandata la competenza in materia di difesa in giudizio ed assistenza giuridica, implica che l'affidamento delle summenzionate attività a un soggetto esterno debba rappresentare un'eccezione rispetto ad un ordinario assetto delle attribuzioni e, anche in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'*agere* pubblico, debba rispondere ad un criterio di stretta necessità congruamente motivata.

Si ritiene che il Comune debba valutare l'opportunità di effettuare uno studio, allo scopo di verificare la possibilità di economicizzare la propria azione, utilizzando meglio i propri legali.

**Ricorso all'affidamento diretto**

L'affidamento diretto di incarichi di patrocinio legale, operati dall'ente in analisi, si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che esclude la possibilità di effettuare l'affidamento in via fiduciaria di tali incarichi. La mancanza di una procedura comparativa, infatti, viola i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza.

**Ricorso alla transazione**

Pur costituendo la transazione uno strumento che si presta ad abusi, la giurisprudenza della Corte dei conti è ormai consolidata nel ritenere pienamente ammissibile il ricorso a tale strumento, ove risulti conveniente per l'Amministrazione<sup>3</sup>, anche in riferimento a fattispecie rispetto alle quali non sia legislativamente previsto il tentativo obbligatorio di mediazione. Occorre tuttavia la massima prudenza da parte dell'ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso.

La deliberazione di Giunta di autorizzazione alla conclusione della transazione descritta nella parte in fatto della presente deliberazione, reca il parere dell'avvocatura interna, che è integrato nel parere di regolarità tecnica.

---

<sup>3</sup> Conf., *ex multis*, la deliberazione della Sezione controllo per la Regione Lombardia, n. 26/2008 secondo la quale alla base della transazione vi dev'essere una valutazione in merito alla convenienza economica della transazione, in relazione all'incertezza del giudizio.

Tuttavia, non è stato richiesto il parere dell'Organo di revisione. La Sezione è a conoscenza dei precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto obbligatoria l'acquisizione di detto parere solo nel caso in cui costituisca atto di un procedimento che deve concludersi con una delibera del Consiglio (Sez. regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SRCPIE/par del 25 settembre 2013 e Sez. regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013), pertanto tale mancata richiesta non sembra viziare l'atto. Si ritiene comunque utile segnalare l'opportunità, da parte dell'ente pubblico, di chiedere un parere all'Organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio, ove le stesse siano di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità. Ovviamente in detti casi, qualora non siano state previamente ampliate in via regolamentare le funzioni dei revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 6 del tuel (ampliamento che è rimesso alla discrezionale potestà dell'ente locale, ma che sarebbe utile) non vi è l'obbligo da parte dell'Organo di controllo interno di rendere il parere.

Per quanto sopra esposto, la Sezione

#### **INVITA L'ENTE**

al rispetto della normativa e dei principi richiamati nell'affidamento di incarichi legali;

#### **INVITA L'ORGANO DI REVISIONE**

a vigilare sulla legittimità dell'azione dell'ente nell'affidamento di incarichi legali;

#### **DISPONE**

che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Consiglio comunale di Faenza e al rispettivo Sindaco, nonché all'Organo di revisione;

che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Procura della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna in relazione agli eventuali profili di danno conseguenti all'affidamento diretto all'esterno di incarichi di patrocinio legale, deliberati senza che sia stata approfonditamente valutata la possibilità, da parte degli avvocati interni, di svolgere detti patrocini;

che la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;

che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Bologna, nell'adunanza del 26 aprile 2017.